

Il Presidente

(omissis)

Fascicolo ANAC 2877/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte dell'Amministratore Unico di (omissis) su alcune criticità rilevate nell'ambito di alcune procedure concorsuali bandite dall'ente concernenti il comportamento del RPCT (rif. prot. Anac 95406 del 30.06.2025)

La questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità riguarda la nomina dei componenti delle Commissioni delle procedure concorsuali bandite dall'Ente, individuati tra soggetti esterni all'Agenzia. La problematica è sorta perché sul decreto di nomina della predetta commissione, a firma dell'Amministratore Unico, il responsabile del servizio finanziario che è anche RPCT ha espresso parere di regolarità contabile "contrario".

Sul punto è stato chiesto il parere di questa Autorità, ponendo, nel dettaglio, i seguenti quesiti:

1. *se il comportamento serbato dal R.P.C.T. sia da considerarsi esorbitante rispetto alle prerogative che la legge 190 del 2012 gli attribuisce, posto che esso appare sintomatico di una confusione tra il ruolo di Responsabile dell'anticorruzione e quello di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;*
2. *se, in caso di risposta affermativa, sia possibile procedere alla sostituzione, anche ad interim, del R.P.C.T., al fine di consentire la ripresa della normale attività amministrativa dell'Ente;*
3. *se, il conferimento dell'incarico di presidente/componente delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici sia da considerare subordinato alla verifica preliminare dei presupposti di cui all'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, come suggerito dal R.P.C.T.;*
4. *se, la normativa di riferimento (art. 9 del D.P.R. 487/1994) preveda alcuna "priorità" in favore di figure dirigenziali interne all'Amministrazione che ha bandito la procedura concorsuale, come suggerito dal R.P.C.T. o se sia prevista la possibilità per l'Amministrazione di individuare il presidente/componente della Commissione esaminatrice in via alternativa tra personale dirigenziale o equiparato "appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione";*
5. *se la formulazione dell'art. 16 del "Regolamento recante la disciplina dell'accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure selettive" dell'Agenzia che riguarda la composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici possa ritenersi conforme alla vigente disciplina normativa.*

Per comodità di esposizione si affrontano prima i quesiti posti nella richiesta di parere che riguardano la composizione della commissione di concorso e il Regolamento dell'ente (**quesiti n. 3,4, e 5**).

Si precisa fin da ora che i suddetti quesiti si collocano a margine delle competenze di questa Autorità, in quanto riguardano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e la disciplina sugli incarichi dettata nel d.lgs.165/2001 con particolare riferimento ai "limiti" al conferimento di incarichi esterni di cui all'art. 7, co. 6 del citato decreto legislativo.

Chiarito ciò, in uno spirito di collaborazione istituzionale e nei limiti delle competenze di questa Autorità, ci si limita a ricordare quanto segue.

Nelle p.a. la composizione delle commissioni concorsuali è disciplinata dall'art. 35, co. 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, la cui portata viene meglio precisata dall'art. 9 d.P.R. n. 487/1994.

In particolare, la prima norma prevede che *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: [...] e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"*.

L'art. 9, co. 1, dispone che *"Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. [...]"*. Il co. 7 prosegue *"Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:*

- a) *personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione [...]"*.

L'Autorità occupandosi delle commissioni di concorso per finalità che riguardavano esclusivamente la trasparenza amministrativa, ha ritenuto gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 (cfr. Delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1; FAQ sulla trasparenza n. 18).

In altra occasione ha precisato che *"i dipendenti di un'amministrazione possono essere nominati componenti della commissione di un concorso bandito dal medesimo ente purché sussista un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sia esso a tempo determinato (ad esempio, ai sensi dell'art. 110 TUEL) o indeterminato, e siano osservate le ulteriori condizioni stabilite dalla legge"* (cfr. FAQ sulle Commissioni di concorso).

Con recente Parere del Presidente (5-febbraio-2025-prot.30342) l'Autorità ha ribadito che *“l'attività di componente delle commissioni di concorso, è attività di servizio a tutti gli effetti di legge, quale che sia l'amministrazione che ha conferito l'incarico”* ed è volta a consentire ai commissari di concorso, anche esterni appartenenti ad altre amministrazioni, di svolgere le citate attività durante l'orario d'ufficio. Tale considerazione trova conferma nell'interpretazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. parere del 04.06.2021 del DFP).

Quanto al Regolamento adottato da *(omissis)* *“recante la disciplina dell'accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure selettive”* ci si limita ad osservare che all'art. 16 esso ha recepito pedissequamente le indicazioni dettate dalla normativa nazionale sopra richiamata.

Per quanto riguarda la richiesta di valutare la legittimità del predetto Regolamento, in relazione al rapporto con la legislazione primaria e ai “limiti” al conferimento di incarichi esterni di cui all'art. 7, co 6, d.lgs.165 citato (**quesito n. 5**), fin da ora si precisa che all'Autorità non spetta il compito di valutare e sindacare il contenuto di provvedimenti adottati dall'Agenzia né di impedirne l'attuazione. Nel caso di specie poi, sia per la natura delle fonti, sia per la tematica generale affrontata che finisce per refluire sul d.lgs.165/2001 si tratta, in ogni caso, di questioni che si pongono al di fuori della portata della competenza dell'Autorità.

Sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT l'Autorità si è già espressa nella Delibera 840 del 2 ottobre 2018 e nell'Allegato 3 del PNA 2022, cui si rinvia. In tali atti, è stato precisato che la legge 190 del 2012 assegna al RPCT un obiettivo generale che è quello della predisposizione e verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull'attuazione delle misure (cfr. art. 1, co. 12 e 14, l. 190/2012).

Non spetta, invece, al RPCT l'accertamento di responsabilità qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità.

Tra RPCT e organi di controllo è quindi quanto mai opportuno che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze.

Nel caso in esame risulta che la dottoressa *(omissis)* in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato parere di regolarità contabile

“contrario” sulla proposta di composizione delle commissioni esaminatrici nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue competenze.

Risulta altresì che la dottoressa (*omissis*) in qualità di RPCT ha sottoscritto diverse note indirizzate all’Amministratore Unico ove rappresenta alcune criticità concernenti la composizione della commissione giudicatrice, in cui presuppone il mancato rispetto dei presupposti previsti all’art. 7, co. 6 d.lgs.165/2001.

Peraltro, va detto che l’analisi del PIAO di (*omissis*) - sezione anticorruzione e trasparenza - ha evidenziato che nelle aree di rischio sono inseriti *“i concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2009”*. Il RPCT, quindi, può ben valutare, ove si paventino atti contrari alla p.a. in tale area di rischio, la corretta attuazione delle misure di prevenzione e gestione del rischio corruttivo previste nel PTPC, eventualmente implementando le misure di contenimento. Resta fermo che non rientra nell’ambito di competenze del RPCT procedere all’accertamento di eventuali responsabilità.

Sulla questione posta deve piuttosto ribadirsi che non sembra opportuno concentrare i due ruoli (Responsabile servizio finanziario e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) in capo allo stesso soggetto. Sul punto, questa Autorità ha già valutato che: *“E’ opportuno che i soggetti cui conferire l’incarico di RPCT non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente (...) assegnato ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come, ad esempio, l’ufficio contratti l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio del personale. In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione motivata degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione”*. (cfr. PNA 2022, Allegato n. 3 e FAQ n.1.5).

Resta, comunque, rimessa all’Amministrazione ogni valutazione sul cumulo dei due incarichi in capo allo stesso soggetto con riguardo alle proprie modalità organizzative e in base alle risorse disponibili.

Da ultimo, si precisa che non spetta all’Autorità pronunciarsi sul merito della revoca e sostituibilità del RPCT, essendo su questo punto necessaria una valutazione discrezionale dell’amministrazione competente.

Tuttavia, si sottolinea che il parere di regolarità contabile “contrario” di cui si discute è stato sottoscritto dalla dottoressa (*omissis*) in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue competenze.

Ad ogni modo si ricorda che l'Autorità ha chiarito che *“l’incarico di RPCT può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato e compete comunque agli organi di indirizzo cui spetta anche la scelta del soggetto cui attribuire l’incarico”* (cfr. FAQ 4.2).

Si rinvia anche alle indicazioni fornite sia nelle FAQ sulla *“Tutela del PRCT: revoca e misure ritorsive”* (gruppo 4) rintracciabili al seguente link - <https://www.anticorruzione.it/-/responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-rpct-> ; sia nella Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante *“Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”*; sia nell'Allegato n. 3 al PNA 2022.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente